



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 39637417

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 11506

Numero raccolta: 7715

Data stipula: 02/12/2021

Notaio: MARIA IENARO

Codice fiscale: NRIMRA66M63F866R

Natura:

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI RESCALDINA REDATTO PER ATTO PUBBLICO INFORMATICO

Parti:

1-Persona Giuridica: AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. - 06483450968

2-Persona Giuridica: COMUNE DI RESCALDINA - 01633080153

Annotazioni:

1-ANNOTAZIONI NON PRESENTI



COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ AEMME LINEA AMBIENTE SRL, STRUMENTO ORGANIZZATIVO IN HOUSE COSTITUITO DA AMGA LEGNANO SPA, ASM MAGENTA SRL E AMSC S.P.A.. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012.

ORIGINALE

NR. 60

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Luglio**, alle ore **21:00**, nella Sala del Consiglio.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	pres.	ass.
1. IELO Gilles Andrè	X	
2. CATTANEO Michele	X	
3. GASPARRI Elena	X	
4. MATERA Francesco	X	
5. CRUGNOLA Gianluca	X	
6. SCHIESARO Daniel	X	
7. NASTA Mariateresa	X	
8. PEZZONI Katia	X	
9. GASPARRI Massimo A.	X	

	pres.	ass.
10. GIAQUINTO Fabio	X	
11. RUDONI Enrico	X	
12. VEZZOLI Federica	X	
13. FRANCHI Maria Angela		X
14. LONGO Matteo	X	
15. TURCONI Andrea	X	
16. CASATI Ambrogio	X	
17. OGGIONI Massimo		X

TOTALI

15	2
-----------	----------

Partecipa il Segretario Generale *avv. Gianpietro Natalino*.

il Presidente del Consiglio, cons. *Dott. Gasparri Massimo*, constatata la legalità dell'adunanza, dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la pratica all'ordine del giorno:

DELIBERAZIONE C.C. N. 60 DEL 30/07/2021

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ AEMME LINEA AMBIENTE SRL, STRUMENTO ORGANIZZATIVO IN HOUSE COSTITUITO DA AMGA LEGNANO SPA, ASM MAGENTA SRL E AMSC S.P.A.. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, D.L. 179/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il servizio di igiene urbana (raccolta rifiuti, spazzamento stradale e gestione dell'ecocentro) è attualmente affidato, sul territorio del Comune di Rescaldina, alla società San Germano S.p.A., con scadenza del contratto prevista in data 30.11.2021, comprensivo di proroga tecnica dal 01/06/2021;
- nel contesto giuridico in essere, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale, qual è definito il servizio di igiene urbana, può avvenire, alternativamente: a) con gara per l'individuazione del concessionario; b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house";
- ad esito delle valutazioni effettuate, il Comune di Rescaldina si è determinato a gestire direttamente il servizio, mediante affidamento dello stesso secondo il modello *in house providing* ad un soggetto a totale capitale pubblico;
- con DCC n. 59 del 30/07/2021 il Comune di Rescaldina ha pertanto individuato l'ottimale forma gestionale nell'adesione alla società AMGA Legnano S.p.A., con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53 (nel seguito "**AMGA**"), che è soggetto a capitale interamente posseduto da Enti Locali, e risulta così suddiviso:

Soci AMGA Legnano S.p.A.	Quote di partecipazione
Comune di Legnano	66,5710%
Comune di Parabiago	17,8940%
Comune di Canegrate	7,6515%
Comune di Villa Cortese	5,2367%
Comune di Arconate	2,4201%
Comune di Buscate	0,1315%
Comune di Magnago	0,0615%
Comune di San Giorgio su Legnano	0,0068%
Comune di Robecchetto con Induno	0,0068%
Comune di Dairago	0,0068%
Comune di Turbigo	0,0068%
Comune di Rescaldina	0,0068%

Il capitale sociale di AMGA Legnano S.p.A. è pari ad € 49.104.005,00.

- la società, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch'esse a capitale interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli Enti Locali soci, tra i quali il servizio di igiene urbana.

CONSIDERATO che:

- 1) in particolare, AMGA svolge l'attività inerente i servizi di igiene urbana per il tramite della partecipata Aemme Linea Ambiente Srl, con sede legale in Magenta, Via Crivelli n. 39 (nel seguito "**ALA**");
- 2) ALA deriva dall'aggregazione del ramo d'azienda igiene urbana di AMGA con quello della società ASM s.r.l. (nel seguito "**ASM**") e della società AMSC S.p.A. di Gallarate (nel seguito "**AMSC**");
- 3) come illustrato nella **Relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 e motivazione analitica ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 175/2016**, in atti, tale aggregazione - preventivamente approvata dai Comuni soci di AMGA e di ASM mediante atto di indirizzo dell'anno 2006 e convenzionalmente denominata "**Progetto ALA**" - è stata concretizzata giuridicamente con un atto di conferimento dei rami d'azienda afferenti il servizio igiene urbana da parte di AMGA ed ASM nei confronti di ALA, la quale costituisce pertanto società *in house* c.d. di secondo grado deputata alla gestione dei servizi di igiene urbana sia per i Comuni soci di AMGA che per i Comuni soci di ASM;
- 4) in data 26 gennaio 2016, con atto redatto a cura del Notaio dott. Franco Gavosto, residente in Magenta, registrato a Milano il 27/01/2016, si è perfezionato l'ingresso nella compagine societaria di ALA della società AMSC S.p.A., mediante il conferimento del ramo d'azienda afferente il servizio igiene urbana della società medesima;
- 5) gli Enti Locali soci delle proprie società partecipate AMGA, ASM e AMSC, per il tramite degli strumenti previsti nei rispettivi statuti, nonché grazie alle Convenzioni ex art. 30 TUEL sottoscritte tra gli Enti medesimi, esercitano nei confronti delle proprie società partecipate il c.d. "controllo analogo" necessario alla sussistenza di un rapporto *in house* così come regolato dalla disciplina comunitaria, in conformità al D. Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 175/2016;
- 6) a loro volta le società AMGA, AMSC ed ASM, socie di ALA, per il tramite degli strumenti previsti nel relativo statuto e grazie al Patto Parasociale sottoscritto tra di esse in data 26 giugno 2019, ai sensi dell'art. 16, comma 2 D. Lgs. 175/2016, esercitano nei confronti della stessa ALA, in nome e per conto degli Enti Locali, il c.d. "controllo analogo" necessario alla sussistenza di un rapporto *in house* così come regolato dalla disciplina comunitaria, in conformità al D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 175/2016;
- 7) la normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 175/2016) infatti conferma l'orientamento proprio della normativa comunitaria in materia di *in house providing* e consente, come detto più oltre, il ricorso al modello dell'autoproduzione *in house*;
- 8) ai sensi dell'art. 16, c. 1 del D.Lgs. 175/2016 "Le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata";
- 9) in particolare, il controllo analogo è da intendersi come controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica. Esso determina in capo all'amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato in relazione ai più importanti atti di gestione; nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti;

- 10) ancora, l'art. 2, c. 1, lettera c del D.Lgs. 175/2016, definisce "controllo analogo": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante"; per la successiva lettera d, il controllo analogo congiunto è "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 50/2016";
- 11) lo stesso articolo, a sua volta precisa: "Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- 12) per quanto attiene l'applicabilità del requisito del controllo analogo nell'ambito di un Gruppo societario, come nel caso di specie, occorre osservare che la giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456 del 18.4.2007), la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) hanno ormai chiarito come il modello in house possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di secondo grado), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei confronti delle società indirettamente controllate; più in particolare, la giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via indiretta laddove, fra l'altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero affidati dallo Statuto del soggetto partecipato all'Assemblea, in luogo del Consiglio di Amministrazione;
- 13) l'aggregazione tra le realtà di Legnano, Magenta, e successivamente Gallarate, come emerge dagli atti del relativo progetto del 2006 (denominato "**Progetto Aemme**", che ha dato vita, oltre che ad Aemme Linea Ambiente, anche ad **Aemme Linea Distribuzione**, operante nel settore della distribuzione del gas naturale, e ad **Aemme Linea Energie**, attiva nel settore della vendita del gas naturale – la cui quota di maggioranza è stata successivamente ceduta tramite gara di pubblica evidenza), ha dato vita ad un'integrazione societaria ed operativa dell'erogazione dei principali servizi gestiti dalle società pubbliche locali, con particolare riferimento ai servizi di interesse economico generale di distribuzione gas ed acqua, di igiene urbana e di vendita del gas naturale, con l'obiettivo di conseguire economie di scala ed efficienze gestionali, nonché di disporre di aziende in grado di fronteggiare la competizione e supportare lo sviluppo dell'economia del territorio di riferimento. Come emerge dalla stessa lettura delle delibere del 2006: "*La struttura della governance dell'aggregazione è stata delineata anche con l'obiettivo di assicurare il soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia di*

affidamenti diretti (art. 113, comma 5, lettera c del D.Lgs n° 267/2000), ossia in house. La forma giuridica di Srl delle Società Operative (che, nel nuovo diritto societario, comporta di per sé una preminenza assoluta dei soci nell'assunzione delle decisioni sociali), in uno con i penetranti poteri gestionali attribuiti ai soci stessi dal Patto di Sindacato e dall'unito Statuto, consente di ricondurre il governo strategico delle Società Operative direttamente nella sfera decisionale degli Enti Locali, per il tramite delle tre Società, loro diretta emanazione. In tal modo, si assicura agli stessi Enti Locali un penetrante potere di indirizzo, gestione e controllo sulle Società Operative. Le NewCo, inoltre, mantengono intatto il requisito consistente nello svolgere la propria prevalente attività nei confronti degli Enti Locali loro azionisti in via indiretta. Viene infine preservata la totalità del capitale pubblico in ogni società derivante dall'aggregazione”;

- 14) la più recente giurisprudenza amministrativa ha statuito che:
- a) il diritto comunitario consente alle amministrazioni di gestire i servizi pubblici mediante propri strumenti amministrativi, tecnici o di altro tipo, senza necessariamente far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. Si profila, dunque, (rispetto al passato) una maggiore autonomia degli Enti locali nella direzione da intraprendere, in quanto l'ordinamento non aderisce a priori ad un'opzione organizzativa (TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 11/6/2013 n. 558);
 - b) dal confronto tra i principi comunitari e la normativa interna, si può desumere che: 1. l'affidamento *in house* nel rispetto dello schema comunitario è legittimo; 2. l'affidamento *in house* da parte dei soci con ridotta partecipazione al capitale (c.d. soci ultraminoritari) è legittimo purché sia attribuito rilievo alla popolazione e sia assicurato a ciascun comune il ruolo di dominus nelle decisioni circa il frammento di gestione relativo al proprio territorio (TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 23/9/2013 n. 780);
- 15) la materia è inoltre disciplinata dall'art. 3 bis del citato decreto legge n. 138/2011 e dalle discipline di settore che, per quanto attiene al servizio di igiene urbana, sono rappresentate dal D.Lgs 3.4.2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, N. 26, recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale”; peraltro, la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali: spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie regionali e provinciali.

ATTESO che:

- come descritto, Aemme Linea Ambiente costituisce un soggetto operativo *in house* di una vasta aggregazione di Enti Locali, ed inoltre:
 - 1) il capitale di ALA è totalmente pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da soggetti che, a loro volta, sono interamente detenuti da Enti Locali, senza alcuna cointeressenza di capitale privato, ed anzi i relativi statuti prevedono il divieto di cessione di qualsivoglia quota di capitale a privati;
 - 2) ALA, inoltre, esercita la propria attività esclusivamente per gli Enti Locali di cui costituisce modello gestorio c.d. di secondo grado, e più precisamente a favore delle collettività locali di cui essi rappresentano gli Enti esponenziali;
 - 3) per quanto attiene all'esercizio del c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esso si attua nei confronti di ALA, da parte di Comuni soci delle Società *in house* che la partecipano (AMGA, ASM e AMSC) attraverso

- la disciplina dettata dal Patto Parasociale tra esse in vigore sin dal 26 giugno 2019, ai sensi dell'art. 16, comma 2 D.Lgs. 175/2016;
- 4) ed infatti ALA e le tre Società che la partecipano sono strutture organizzate ed impostate in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di *in house providing*: esse, nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, sono vincolate alle decisioni dei propri soci;
 - 5) dunque, per il tramite delle proprie Società partecipate (AMGA, ASM e AMSC), gli Enti Locali hanno il potere di conformare l'azione di ALA in modo tempestivo e diretto, senza che l'intermediazione delle società holding abbia alcuna influenza a tale riguardo, ponendosi, al contrario, in modo neutro;
 - 6) infatti, lo Statuto di ALA è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di *in house providing*, dal quale si evince che i poteri per la gestione della società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in Assemblea (art. 23.2), ai quali competono in via esclusiva, fra l'altro, le deliberazioni in merito a: trasformazione della società, fusioni o scissioni; approvazione del business plan e del budget annuale; indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi; approvazione della cessione di partecipazioni; conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda e/o partecipazioni e costituzioni di nuove società; acquisto di beni, mobili o immobili, per un importo superiore ad € 500.000 e prestazione di garanzie per un importo superiore ad € 500.000; assunzione dell'erogazione di pubblici servizi; in generale, il compimento di qualsiasi atto di valore unitario pari o superiore ad € 500.000, ed il compimento di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;
 - 7) inoltre, lo Statuto sociale di ALA, al comma 1 del suddetto art. 23, disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo previsto ai sensi della vigente normativa in materia di *in house providing* disponendo che *“l'affidamento diretto alla Società da parte degli Enti Locali Soci diretti e/o indiretti di servizi inclusi nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto, che viene esercitato mediante le decisioni assunte dai soci nelle materie ad essi riservate; le stesse si sostanziano in tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti per la società. I soci, nell'assumere tali decisioni, dovranno conformarsi a quanto statuito in seno agli appositi organismi di Coordinamento fra gli Enti Locali Soci diretti e/o indiretti, denominati “Coordinamenti dei Soci”. Inoltre, i “Coordinamenti Soci” degli Enti Locali soci diretti e/o indiretti avranno piena facoltà di disporre accertamenti presso la società, nonché di ottenere informazioni e/o ragguagli circa l'andamento dell'attività sociale, impartendo le opportune direttive anche ad esito dell'esame del business plan e del budget annuale della stessa. Nel caso i Coordinamenti Soci siano più di uno, potrà essere istituita una forma di raccordo fra essi, al fine di un più efficace esercizio del controllo analogo.”*
- Dunque, gli Enti Locali – nella specie in questo caso i Soci di AMGA - hanno quindi il potere di conformare l'azione di ALA in modo tempestivo e diretto, senza che l'intermediazione delle società holding abbia alcuna influenza a tale riguardo, ovvero si ponga come elemento ostativo rispetto all'esercizio del controllo analogo da parte degli Enti Locali Soci (condizione richiesta dalla giurisprudenza comunitaria per la legittimità dell'affidamento *in house* a soggetti di secondo grado: cfr. Corte di Giustizia Europea, Sez. I, 11 maggio 2006 C-340); oltre, infatti, al già ricordato Coordinamento Soci nell'ambito del quale gli Enti Locali esercitano direttamente il controllo nei confronti delle società interessate, AMGA, ASM ed

AMSC, nell'esercizio delle prerogative ad esse spettanti in qualità di azionisti di ALA (che si illustrano nel seguito, e sono tali da privare la società di secondo grado di ogni significativa autonomia), sono vincolate alle decisioni ed alle direttive impartite dagli Enti Locali soci i quali, inoltre, effettuano altresì un controllo "a posteriori" sull'attività svolta, mediante esame di report ed altra documentazione aziendale.

- A loro volta le società AMGA, AMSC ed ASM, socie di ALA, per il tramite degli strumenti previsti nel relativo statuto e grazie al Patto Parasociale sottoscritto tra di esse in data 26 giugno 2019, ai sensi dell'art. 16, comma 2 D.Lgs. 175/2016, esercitano nei confronti della stessa ALA, in nome e per conto degli Enti Locali, il c.d. "controllo analogo" necessario alla sussistenza di un rapporto *in house* così come regolato dalla disciplina comunitaria, in conformità al D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 175/2016.
- Dato, quindi, atto che anche la società AMGA Legnano è una società a totale capitale pubblico e realizza oltre l'80% della propria attività con gli Enti Pubblici soci ed in ambito territoriale limitato alla realtà locale, ed il relativo modello organizzativo è stato strutturato per rispondere ai requisiti dell'"*in house providing*", come da previsione degli art. 15 e ss dello Statuto vigente ed alla luce delle modifiche già approvate dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite di AMGA, il Comune di Rescaldina, una volta divenuto socio, potrà realizzare nei confronti di ALA e dei servizi da essa resi nel medesimo territorio comunale, quel controllo analogo congiunto delineato dalla giurisprudenza sopra menzionata.

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 26060 del 10/12/2020 L'Amministrazione Comunale ha chiesto alla società AMGA la disponibilità ad ampliare la propria compagine societaria ed, in caso positivo, ad attivarsi nei confronti del Comune di Rescaldina per l'avvio degli opportuni approfondimenti necessari alla redazione di una proposta tecnico/economica per lo svolgimento del servizio di igiene urbana, da valutare secondo le procedure di legge;
- con nota prot. n. 27534 del 30/12/2020 AMGA ha confermato l'interesse ad ampliare la propria compagine societaria e ad attivare il confronto tecnico per la definizione di una proposta tecnico/economica per l'erogazione del servizio di igiene urbana sul territorio di Rescaldina;
- a seguito di tale riscontro è stato immediatamente avviato il confronto tecnico con gli uffici comunali preposti ed ALA, al fine di addivenire ad una proposta tecnica che tenesse conto di tutte le esigenze e le necessità del Comune;
- con nota prot. n. 8806 del 14/04/2021 ALA ha trasmesso la proposta tecnico-economica del servizio di igiene urbana, composta dai seguenti documenti:
 - Overview adesione al gruppo AMGA e proposta di servizio;
 - progetto tecnico del servizio di igiene urbana;
 - bozza del "contratto di servizio";
 - timing indicativo dell'iniziativa;

che prevede un piano di riorganizzazione del servizio di igiene urbana per i prossimi otto anni intercorrenti presumibilmente dal 1° Dicembre 2021 al 30 Novembre 2029, per un importo complessivo di € 1.398.218,00 (IVA esclusa) per il 2022.

RITENUTO che:

- secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione *in house* dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai generali principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;

- che comunque, ai sensi del D.Lgs. 175/2016, e segnatamente con riferimento agli articoli 5, 7, 8, l'acquisto:
 - a) deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - b) si deve dar atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

VALUTATO che, in base al progetto tecnico presentato, l'affidamento *in house* ad Aemme Linea Ambiente, del servizio di igiene urbana risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- a) in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto secondo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- b) i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando ALA una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;
- c) l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- d) la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da ALA sono attestati, anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti ricevuti anche da associazioni ambientaliste con riguardo al livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata;
- e) tale livello qualitativo dimostra fra l'altro l'efficacia della scelta a suo tempo operata dalle amministrazioni comunali del territorio, perseguendo l'aggregazione tra le realtà territoriali esistenti, che ha consentito un indubbio recupero di efficienza connesso alla creazione di sinergie ed economie di gestione;
- f) infine, per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, si rinvia alla Relazione, allegata, formulata ai sensi dell'art. 34, comma 13, del d.l. 179/2012.

RITENUTA congrua e conveniente la proposta tecnico-economica presentata da ALA con nota prot. n. 8806 del 14/04/2021, conservata agli atti del Comune.

VISTA la Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 13, del D.L. 179/2012, predisposta dagli uffici a supporto dell'affidamento *in house*, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, la quale illustra le ragioni e la sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina comunitaria per l'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Rescaldina.

VALUTATO lo schema di Contratto di Servizio per l'affidamento *in house* ad Aemme Linea Ambiente Srl del servizio di Igiene Urbana per otto anni (periodo presunto dal 1° Dicembre 2021 al 30 Novembre 2029), allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione, dal quale emerge che:

- per il primo anno di servizio (anno 2022) l'importo riconosciuto ad ALA per lo svolgimento delle attività come descritte nel progetto tecnico allegato è pari a 1.398.218 € oltre IVA;
- per il periodo (presunto) dicembre 2021 ad ALA sarà riconosciuto quale canone di servizio un valore pari a 116.518,16 €, pari a 1/12 del valore annuo richiamato al punto precedente;
- per gli anni successivi si procederà alla rideterminazione dei corrispettivi in coerenza con quanto disposto da ARERA in materia, salvaguardando il principio di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

VISTI:

- lo **Statuto** della società AMGA Legnano S.p.A.;
- lo Statuto di ALA Linea Ambiente s.r.l.;
- la **Convenzione** ex art. 30 TUEL per l'esercizio del controllo analogo tra i Comuni soci di AMGA Legnano S.p.A.;
- il Piano Economico Finanziario 2021.

SENTITE le Commissioni congiunte Affari Generali e Urbanistica/Lavori Pubblici in data 22/07/2021.

VISTO il parere del Revisore dei Conti in data 26 luglio 2021.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per procedere all'affidamento "*in house providing*" del servizio di igiene urbana alla Società Aemme Linea Ambiente Srl con sede legale in via Crivelli n. 39 a Magenta (MI).

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

VISTO lo Statuto Comunale.

Preso atto del dibattito e degli interventi riportati nel verbale della seduta, agli atti;

Proceduto quindi alla verifica delle presenze e della votazione, mediante dispositivo elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:

Consiglieri presenti:	15
Consiglieri assenti:	2 – Franchi Maria Angela, Oggioni Massimo
Voti favorevoli:	12
Voti contrari:	3 – Casati Ambrogio, Longo Matteo, Turconi Andrea
Astenuti	0

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse al presente atto, che qui si intendono completamente richiamate e trascritte e costituiscono la motivazione della presente delibera, unitamente agli allegati;
2. di approvare la Relazione ex art. 34 D.L. 179/2012, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, relativa all'affidamento del servizio di igiene urbana, che sarà pubblicata, come per legge, sul sito istituzionale del Comune contestualmente all'assunzione della presente deliberazione;
3. di affidare il servizio di igiene urbana sul territorio del Comune di Rescaldina per otto anni, a far tempo presumibilmente dal **1 dicembre 2021**, alla società AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l., con il sistema *in house providing*, sino al 30.11.2029, dando atto che il controllo analogo a quello esercitato su propri servizi verrà svolto, nei confronti della stessa ALA, per il tramite degli organismi, societari ed amministrativi, deputati all'esercizio del controllo analogo nei confronti della società AMGA Legnano S.p.A.;
4. di approvare lo schema di Contratto di Servizio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di demandare, per quanto di competenza, al responsabile dell'Area 4 – lavori Pubblici ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.

Successivamente il Presidente chiede al Consiglio di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL (D.Lgs 18.08.2000, n. 267):

Consiglieri favorevoli	12
Voti contrari:	0
Consiglieri astenuti	3 – Casati Ambrogio, Longo Matteo, Turconi Andrea

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Gasparri Massimo

Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Gianpietro Natalino

Atto sottoscritto digitalmente

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online per la prescritta pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Gianpietro Natalino

Atto sottoscritto digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Gianpietro Natalino

Atto sottoscritto digitalmente

Informazioni File

Nome: delibera comunale.pdf.p7m

Identificativo: 39637482

Tipologia: Allegato Autentico

Dimensione: 314,8 KB

Elenco firmatari:

Firmato da:

GASPARRI MASSIMO AMBROGIO-GSPMSM55M20E514I

Firmato da:

NATALINO GIANPIETRO-NTLGPT78T17F839U

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

14 gennaio 2022